



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

___26/02/14___ N. _590___ e vi

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

_13/02/14___

Li ___26/02/14___

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 18 del **14 febbraio 2014**

OGGETTO: Atto di citazione Giudice di Pace di Taranto – Arré Francesco c/Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente..

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- in data 06/11/2013, prot. n. 26777, perveniva a questo Ente la nota a firma dell'Avv. Carmine Lattarulo datata 29/10/2013 recante la richiesta di risarcimento danni subiti dal sig. ARRE' Francesco in conseguenza della caduta di un segnale mobile di divieto di sosta che arrecava danni all'autovettura di proprietà del predetto sig. ARRE' Francesco;
- l'ufficio contenzioso, in data 20/11/2013, con nota 27966, invitava gli Uffici dipendenti a relazionare sull'evento dannoso, essendo stato segnalato l'intervento di personale del locale Comando di Polizia Municipale nella nota dell'avv. C. Lattarulo sopra menzionata.
- in data 02/01/2014 veniva notificato a questo Ente atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Taranto – udienza fissata all'11/02/2014 – per il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di proprietà del sig. Areè Francesco in conseguenza dell'evento dannoso sopra descritto;

- in data 25/01/2014 il locale Comando di Polizia Municipale inoltrata all'Ufficio contenzioso la nota prot. n. 206/P.M. dalla quale si evince che *“l'evento è da addebitarsi ai richiedenti la occupazione del suolo pubblico”*...
- tale relazione della P.M., in uno con gli allegati alla stessa, veniva inoltrata sia alla ditta che eseguiva i lavori che al legale di controparte, restando a tutt'oggi senza alcun seguito.

CONSIDERATO che dalle circostanze di tempo e di luogo dedotte nell'atto di citazione non sembra sussistere una responsabilità di questo Ente nell'evento dannoso che ha comportato un danno quantificato, solo in atto di citazione, in una somma pari a 831.92 (I.V.A. inclusa) oltre le spese legali.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, anche con la chiamata in causa dell'effettivo responsabile dell'evento dannoso lamentato dall'attore, e che tale incarico può essere conferito all'avv. Angelica D'Onghia, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta Marina, alla Via Mare delle Piogge n. 6.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l. g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 *-Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

1. di costituirsi nel giudizio promosso con atto di citazione a comparire avanti al Giudice di Pace di Taranto da parte del Sig. Arre' Francesco, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Lattarulo, per il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di proprietà dello stesso in data 01/10/2013, in Castellaneta, a seguito di caduta di una paletto mobile di divieto di sosta utilizzato da ditta privata che eseguiva lavori in Via Calvario ove era stato parcheggiata detta autovettura.
2. di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Angelica D'Onghia, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta Marina, alla Via Mare delle Piogge n. 6, per resistere e difendere le ragioni di questo Ente per le motivazioni sopra riportate e per tutte quelle che il legale di fiducia vorrà evidenziare, compresa la facoltà di richiedere la chiamata in causa di terzo;
3. stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
4. stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

f.to Giovanni GUGLIOTTI


